

## MESSAGGIO

concernente l'abrogazione dell'imposta personale prevista agli  
art. 260 e 261 della Legge Tributaria 28 settembre 1976

(del 6 novembre 1979)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

L'imposta personale, accolta nella legge tributaria del 28 settembre 1976 « in omaggio al principio della generalità dell'imposta » (così il messaggio 11 settembre 1974 del Consiglio di Stato) riprende agli art. 260 e 261, in forma più semplice, le antiche tasse di fuocatico e di testatico che già furono della legge del 1907 e in seguito della legge del 1950. Già nel 1950, tuttavia si ammise che le imposte di capitazione, d'importo fisso, erano « un elemento estraneo all'euritmia della progressione fiscale », da tenere nondimeno in vita « secondo un criterio prudenziale di innegabile saggezza politica ». « Quando nel corso dell'esperienza dei prossimi anni » (così Brenno Galli, allora direttore del Dipartimento cantonale delle finanze, nella seduta granconsigliare dell'11 aprile 1950) « si giungesse ad individuare esattamente quelli che sono i fabbisogni comunali, questa è una delle riforme » (la soppressione di queste imposte di capitazione) « che potranno essere postulate e anche ragionevolmente accolte ».

Nella legge tributaria del 1976, l'imposta personale fu fermamente difesa (procedura di consultazione sul progetto di nuova legge tributaria, risposta 20 aprile 1974) dalla Lega dei Comuni rurali e montani. Nella Commissione speciale in materia tributaria d'allora, le perplessità iniziali all'accoglimento dell'imposta nel codice fiscale si arresero al desiderio della Lega, la quale insistette per un tributo generalizzato — sia pure simbolico — alla collettività, affinché chiunque « potesse partecipare alla vita della comunità senza timori (quand'anche male intesi) dell'opinione pubblica ». Già in quelle sedute della Commissione (15 ottobre 1975), deputati che facevano parte di Esecutivi comunali fecero tuttavia notare il disturbo derivante all'amministrazione comunale da questa imposta minima, e oltretutto selettiva, l'incasso divenendo sempre più anti-economico. Voci si levarono anche nella seduta granconsigliare del 28 settembre 1976 contro un'imposta personale non progressiva — e quindi arcaica —, che non risolve i problemi finanziari dei Comuni, né di quelli piccoli né di quelli popolosi.

Tra l'altro, questo tributo personale ha già dall'inizio perso di vista uno dei suoi scopi: la generalità dell'imposta. Numerose infatti le eccezioni all'obbligo contributivo: per la donna in costanza di matrimonio, per i minorenni, per i domiciliati in altri Cantoni e all'estero e — se non raggiungono i limiti minimi di reddito e di sostanza imponibili — per i beneficiari di rendite AVS e AI, gli apprendisti, gli studenti. Con queste eccezioni, l'applicazione dell'art. 260 della legge tributaria creò difficoltà:

lo si notò nel buon numero di domande d'interpretazione del disposto, rivolte all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni nei primi anni d'introduzione della legge.

Ora, con lettera 14 settembre 1979 la Lega dei Comuni rurali e montani (che raggruppa 229 Comuni) si rivolge alla Commissione speciale in materia tributaria. Constatato che le motivazioni addotte a suo tempo in favore dell'imposta personale (generalizzazione di un tributo, sia pure simbolico; timore anche per la copertura del fabbisogno dei Comuni con ente imponibile particolarmente debole) siano venute almeno in parte a cadere per il non indifferente numero di persone esentate, la Lega postula l'abrogazione dell'imposta personale, anche per facilitare l'automazione nell'incasso delle imposte comunali, incasso che un considerevole numero di Comuni intende ora affidare al Centro elettronico cantonale.

L'automazione (dei singoli Comuni o centralizzata che sia) rende più evidente il non indifferente lavoro amministrativo causato dalla riscossione dell'imposta personale, lavoro che mal si concilia con la modesta somma da prelevare (in particolare per contribuenti esenti da imposta comunale). Infatti, non tutte le franchigie sono desumibili dalla tassazione d'imposta cantonale (ad esempio la nascita di rendite del primo pilastro previdenziale, lo stato di apprendista o di studente, le collisioni di doppia imposta intercantonale). E' quindi necessaria una raccolta manuale costante di dati, che poi le amministrazioni comunali devono fornire agli elaboratori.

Nelle recenti giornate informative tenute dal Centro elettronico cantonale sul tema della riscossione delle imposte comunali, all'ipotesi di un'abrogazione dell'imposta personale nessun rappresentante di Comuni sollevò obiezioni.

La lettera 14 settembre 1979 della Lega dei Comuni rurali e montani è stata esaminata dalla Commissione speciale in materia tributaria. Questa, nella seduta dell'8 ottobre 1979, ha dato un consenso di massima alla richiesta d'abrogazione e ha invitato il Consiglio di Stato a presentare una modificazione di legge.

Il Consiglio di Stato accoglie l'invito. Propone l'abrogazione degli articoli 260 e 261 della legge tributaria già con l'anno prossimo, il 1980 essendo anno di prova per l'incasso delle imposte comunali attraverso il Centro elettronico cantonale in tre Comuni-pilota.

La perdita d'imposta — esclusivamente comunale — è globalmente valutata in 2,4 milioni di franchi l'anno. Quest'imposta raggiunge tuttavia somme globalmente non trascurabili solamente nei Comuni popolosi, di regola anche finanziariamente medi o forti. Ma anche in questi Comuni non appare più rispettato il classico requisito dell'economicità nell'incasso dei pubblici tributi.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta stima.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:

*B. Bernasconi*

p. o. Il Cancelliere:

*A. Crivelli*

Disegno di

**LEGGE TRIBUTARIA**  
**del 28 settembre 1976: modifica**  
(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino  
visto il messaggio 6 novembre 1979 n. 2416 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — Gli articoli 260 e 261 della legge tributaria 28 settembre 1976 sono abrogati.

*Art. 2.* — Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi. Essa entra in vigore il 1. gennaio 1980 e si applica la prima volta all'imposta dovuta per l'anno 1980.

---

